

CONTABILITÀ

Al via le verifiche di inizio anno

di **Viviana Grippo**

Con l'arrivo di un nuovo anno di imposta occorrerà verificare se sono stati superati o meno i previsti **limiti contabili**.

Occorrerà **distinguere le aziende** secondo il seguente schema:

- società di capitali: srl, spa e sapa,
- società di persone, enti non commerciali e ditte individuali,
- esercenti arti e professioni.

Per le **società di capitali** è obbligatoria la **contabilità ordinaria**: per esse quindi non sarà necessaria alcuna verifica.

Per le **società di persone, enti non commerciali e ditte individuali**, occorrerà fare riferimento ai limiti di cui all'[articolo 18 D.P.R. 600/1973](#), secondo cui è possibile adottare un regime di **contabilità semplificata** qualora siano rispettati, nel periodo di imposta, i seguenti **limiti di ricavi**:

- 400.000 euro per le prestazioni di servizi e
- 700.000 euro per le altre attività.

Nel caso in cui il soggetto esegua **sia prestazioni di servizi che altre attività** occorrerà fare riferimento comunque ai ricavi, facendo attenzione all'annotazione separata o meno degli stessi. In caso di **annotazione separata** si dovrà tener conto dei ricavi derivanti dall'**attività prevalente**; nel caso in cui l'azienda **non adotti l'annotazione separata** varrà il **maggior limite dei 700.000 euro** (vedasi [risoluzione AdE 293/E/2007](#)).

I ricavi da considerare nel calcolo del limite sono quelli **imputabili per competenza**. Tenuto conto che la **Legge di Bilancio 2017** ha introdotto, a decorrere dallo stesso anno, il "**regime improntato alla cassa**" in sostituzione di quello per competenza, occorre ricordare che i soggetti che al 1° gennaio 2017 applicavano già il **regime di contabilità semplificata** dovranno verificare i **ricavi incassati** nel periodo di imposta 2018 se adottano il criterio di cassa, i ricavi risultanti dalle **fatture registrate** nel 2018 se adottano il **criterio della registrazione**.

Nel caso in cui la soglia dei ricavi risulti superata nel singolo periodo di imposta occorrerà adottare il regime di **contabilità ordinaria** a decorrere dal **1° gennaio del periodo di imposta successivo**, quindi, nel caso in esame, dal trascorso **1° gennaio 2019**.

Allo stesso modo, se l'azienda avesse tenuto, nel corso del 2018, la **contabilità ordinaria** la verifica per l'adozione di quella semplificata andrebbe condotta con riferimento ai **ricavi conseguiti** nel 2018 e sempre adottando il **principio di competenza**.

Quanto alla **periodicità di versamento dell'iva** occorrerà riferirsi ai medesimi limiti previsti per l'adozione della **contabilità semplificata**. Il parametro di calcolo dei limiti non sarà però lo stesso ma occorrerà fare riferimento al **volume d'affari ai fini iva** conseguito nel periodo di imposta precedente.

In tal caso il riferimento normativo è l'[articolo 7 D.P.R. 542/1999](#), il quale prevede che le imprese e i professionisti che nell'anno di imposta precedente abbiano realizzato un volume di affari non superiore a:

- 400.000 euro nel caso di prestazioni di servizi e
- 700.000 euro nel caso di altre attività

possano optare per la liquidazione dell'iva con cadenza trimestrale anziché mensile.

In caso di esercizio di prestazioni di servizi unitamente a altre attività occorre fare riferimento al maggior limite di **euro 700.000**.



Seminario di specializzazione
**FORFETTARI E SEMPLIFICATI:
LE REGOLE IN VIGORE NEL 2019**
Scopri le sedi in programmazione >